

Tarsu: presupposto impositivo

Con le sentenze n. 21508 e n. 21521, depositate il 7 novembre 2005, la Corte di Cassazione conferma la sua linea di rigore nel ritenere dovuta la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche nel caso in cui il servizio non sia svolto. Le annualità coinvolte risalgono al 1992 e 1993, quando il tributo era ancora disciplinato dal T.U.F.L. n.1175 del 1931 e dal D. P. R. n. 915 del 1982, e i giudici tributari, sia in applicazione della normativa allora vigente, sia tenendo conto di quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 995 del 4 febbraio 1987 e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze in alcune risoluzioni, avevano accolto le istanze della società ricorrente. Nella sentenza n. 995 del 4 febbraio 1987 era stato infatti affermato che quando sussistono i presupposti per l'applicazione della Tarsu, costituiti dall'istituzione del servizio da parte del Comune e dalla possibilità dell'utente di utilizzarlo, il tributo è dovuto per la sola obiettiva possibilità di usufruirne, a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga. Allo stesso modo, nelle risoluzioni n. 4/3716 del 18 marzo 1981 e n. 8/1364 del 26 ottobre 1989, cui ha fatto riferimento la Commissione tributaria regionale nella sua decisione, era stato chiarito oltre all'istituzione formale del servizio, è necessaria l'effettiva esistenza o attivazione dello stesso nella zona in cui è ubicato l'immobile o l'area da assoggettare a tassazione, in modo da dare all'utente la concreta possibilità di usufruirne. Pertanto, la tassa non era considerata applicabile nei casi di mancata attivazione o inesistenza del servizio. Nelle sentenze in esame, invece, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento che tende a considerare dovuta la Tarsu anche se il servizio è solo istituito ma non effettuato. Rimandando ad una nutrita giurisprudenza della stessa Corte, è stato evidenziato che l'orientamento prevalente, ed anche il più recente, identifica il presupposto impositivo con la semplice istituzione del servizio, in linea con il tenore letterale dell'art. 269 del T.U.F.L. che fa riferimento soltanto all'istituzione del servizio. La Corte si sofferma inoltre sulle ragioni che sono sottese all'istituzione della tassa, che consistono soprattutto nel porre i comuni in condizione di soddisfare un interesse generale della collettività più che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti. Anche i criteri di ripartizione del costo del servizio si basano su indici presuntivi, per cui sarebbe contrario al sistema di determinazione del tributo agganciare il pagamento del tributo alla fruibilità del servizio, tenuto anche conto della circostanza che tra i costi di gestione sono compresi anche alcuni costi collegati a servizi svolti a favore della collettività in generale, come quello dello spazzamento stradale. La Suprema Corte, ritiene che si debba procedere ad un'interpretazione armonica della disciplina del tributo, tale da non contrastare con quella attualmente in vigore, ossia con il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 del 1993, che all'art. 59 prevede delle riduzioni della tariffa - e non l'esenzione dalla tassa - sia nell'ipotesi in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non venga effettuato nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, sia nel caso in cui lo svolgimento è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza. Per tali ragioni la Corte di Cassazione giunge alla conclusione che, dal momento che la società ricorrente è ubicata nel territorio comunale e il servizio è stato istituito in tutto il territorio comunale la tassa è dovuta in misura ridotta. Non si può fare a meno di notare come la Corte abbia esteso la disciplina oggi vigente ad una fattispecie regolata da una diversa normativa. L'applicabilità della tassa viene giustificata dal fatto che il contribuente, pur non usufruendo del servizio di raccolta dei rifiuti, beneficia delle fasi successive della gestione, per cui deve partecipare alla copertura dei relativi costi, sebbene in misura ridotta. Diversamente nella precedente giurisprudenza, e segnatamente nella sentenza della stessa Corte n. 995 del 1987, l'accento era posto sull'utilizzabilità del servizio, mentre nel caso di specie sembrerebbe che il servizio sia soltanto istituito ma non fruibile dalla società ricorrente.